

25 OTT. 2019

Il Direttore Amministrativo  
Angela Baranco



**Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**  
**UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE DELLA SPEZIA**

V.le Italia, 87 – 19124 La Spezia – tel.0187/25511

[usp.sp@istruzione.it](mailto:usp.sp@istruzione.it) [uspsp@postacert.istruzione.it](mailto:uspsp@postacert.istruzione.it) [www.istruzioneelaspezia.it](http://www.istruzioneelaspezia.it)

**TRIBUNALE CIVILE DI LA SPEZIA**

**Sezione Lavoro**

**MEMORIA PER L'UDIENZA DEL 28 OTTOBRE 2019**  
**NEL PROCEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C. – RG 1147/2019-**

Nell'interesse del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, dell'USR SICILIA, dell'Ufficio Scolastico Territoriale di TRAPANI, dell'USR LIGURIA e dell'Ufficio Scolastico Territoriale di LA SPEZIA, - *convenuti*- in persona dal Dirigente Dott. Roberto PECCENINI, legalmente domiciliato presso l'Ufficio IV dell'Ambito Territoriale della Spezia, sito in Viale Italia, 87 in La Spezia, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c. come introdotto dall'art.42 e dall'art.12/bis del Decreto legislativo n.80 del 31.3.1998 e successive modifiche.

Recapiti per tutte le comunicazioni:

Email: [usp.sp@istruzione.it](mailto:usp.sp@istruzione.it) Pec: [usp@postacert.istruzione.it](mailto:usp@postacert.istruzione.it)

tel: 0187/25511

Fax:0187/255189

**CONTRO**

**PALERMO SALVATORE** nato a CASTELVETRANO (TP) il 25/3/1969 rappresentato e difeso come in atti - *ricorrente* -

**PREMESSO**

Il ricorrente Sig. PALERMO SALVATORE nato a CASTELVETRANO (TP) il 25/3/1969, è stato immesso nel ruolo docente di scuola primaria ai sensi della Legge 107/2015 art. 1 comma 98 lettera C) da graduatorie ad esaurimento, con decorrenza giuridica 1/9/2015, economica 1/9/2016 in provincia di MILANO. Con decorrenza 1/9/2016, il ricorrente è stato trasferito in provincia di LA SPEZIA- Ambito Terr.le Liguria 0009- ed, attualmente presta servizio, come titolare, presso l'Istituto Comprensivo Valdivara -ISA 22- di SESTA GODANO (SP).

Ha partecipato alla procedura relativa alle assegnazioni provvisorie interprovinciali per l'a.s. 2019/20, producendo rituale domanda all'USP di AGRIGENTO. Allegata alla domanda ha prodotto la dichiarazione relativa alle Legge 104-art.33, commi 5 e 7) per assistenza al genitore GALLO MARIA, disabile in situazione di gravità, residente nel comune di POGGIOREALE.

Esaminata la domanda, l'Ufficio scolastico di TRAPANI, rilevato che il predetto ricorrente non aveva indicato come prima preferenza il comune di ricongiungimento, nel caso specifico POGGIOREALE, non ha riconosciuto l'assegnazione provvisoria presso una delle sedi indicate dal ricorrente.

Ciò per la chiara formulazione dell'art.7 c.8 del CCNI Assegnazioni provvisorie per l'a.s.2019/20.

Con il presente ricorso, in via d'urgenza, ritenuta l'illegittimità della propria esclusione, chiede al G.L., di accertare e dichiarare "il diritto del ricorrente ad avere attribuita la propria sede di servizio presso una sede vicina alla residenza secondo l'ordine delle preferenze espresse nella stessa domanda di assegnazione provvisoria".

Letto ed integralmente contestato l'avverso ricorso, l'Amministrazione, come sopra rappresentata e difesa, si costituisce in giudizio, osservando ed eccependo quanto segue:

Il ricorso è infondato sotto tutti i profili

### CARENZA DI FUMUS BONI IURIS

#### LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

L'istituto, prettamente scolastico, delle "assegnazioni provvisorie" (cd. mobilità annuale, relativa all'organico di fatto degli istituti scolastici), è realizzato attraverso una procedura di tipo concorsuale ed è finalizzato al soddisfacimento delle esigenze personali e familiari del personale docente ed ATA, con riguardo al ricongiungimento familiare, con attribuzione anche di punteggio aggiuntivo proprio per il ricongiungimento al coniuge e per la sussistenza di figli minori nel nucleo familiare, dunque favorendone il miglior collocamento in graduatoria.

La procedura recepisce, ovviamente, anche le precedenza nell'attribuzione delle sedi che sono previste dalla legge (L.104/92, coniugi di militari trasferiti d'autorità, docenti in trattamento di emodialisi, privi della vista etc.).

Si tratta, quindi, di una procedura di tipo concorsuale, che per la P.A. è garanzia di trasparenza e buon andamento, le cui "regole" sono fissate dalla contrattazione integrativa.

Si rileva, ancora, che il "comparto scuola" è l'unico comparto della P.A. che con effettua ogni anno due volte la revisione degli organici (org. di diritto e org. di fatto) e con regolarità bandisce ogni anno ben due procedure mobilità territoriale (trasferimenti, per attribuzione di sede stabile, ed utilizzazione ed assegnazione provvisoria con effetti limitati all'a.s. di riferimento).

L'art.7 del CCNI sottoscritto il 12/7/2019 prevede che l'Assegnazione provvisoria possa essere richiesta per i seguenti motivi:

- Ricongiungimento ai figli;
- Ricongiungimento al coniuge;
- Gravi esigenze di salute del richiedente;
- Ricongiungimento al genitore.

Si prescinde dall'iscrizione anagrafica nel caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro.

Dunque la finalità delle assegnazioni provvisorie - ovviamente a parte le gravi esigenze personali di salute del richiedente, per le quali è prevista la produzione di particolare documentazione - è quella del ricongiungimento al coniuge o ai figli.

Le assegnazioni provvisorie, proprio per la finalità ad esse sottesa, pertanto, sacrificano anche il principio di continuità didattica in favore degli alunni affidati al docente nella sede di titolarità, ove lo stesso dovrebbe, stabilmente, prestare servizio.

Proprio per la pregnanza delle motivazioni giustificanti l'adozione di provvedimenti aventi durata annuale, la procedura delle assegnazioni provvisorie non può essere ritenuta quale mera "**replica**" della procedura della mobilità territoriale (i cd. trasferimenti di sede attraverso i quali i docenti mirano ad acquisire la titolarità presso altro istituto dello stesso comune, provincia ovvero di diversa provincia), atteso che nelle assegnazioni provvisorie la richiesta delle sedi in ordine di preferenza (che è libera nelle domande di trasferimento) assume particolare rilievo laddove deve necessariamente ed obbligatoriamente essere orientata, appunto, al ricongiungimento familiare.

Ecco, quindi, che, fissati i criteri di ammissibilità della domanda (art.7 c.1 CCNI), il comma 8 del citato art.7 CCNI, indica alcune prescrizioni in ordine all'indicazione delle preferenze (analitiche o sintetiche) proprio nel senso della coerenza con l'istituto richiesto.

Deve essere indicato come prima preferenza il comune di ricongiungimento (o distretto sub comunale per i comuni particolarmente estesi e suddivisi in distretti) oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

L'indicazione dell'intero comune di ricongiungimento "è obbligatoria, anche in caso di

comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.”.

Dunque il CCNI ammonisce il richiedente l'assegnazione provvisoria, richiamando le conseguenze derivanti dall'impropria compilazione della lista delle preferenze.

La predetta prescrizione non è irragionevole e non comprime alcun diritto del richiedente, che è perfettamente reso edotto dalla portata della prescrizione proprio dalla formulazione chiara ed inequivocabile della norma stessa (art.7 c.8 ccni cit.), mentre la puntualità e rigidità della prescrizione va letta, anzi, come tutela di tutti degli aspiranti con esigenza di ricongiungimento.

L'indicazione della preferenza sintetica relativa al comune di ricongiungimento (POGGIOREALE, per il caso di specie) deve essere necessariamente indicata prima di altre preferenze relative ad altri comuni, così come previsto dalla normativa vigente.

Ciò, ovviamente vale per tutti i comuni d'Italia, a prescindere che vi sia anche una sola istituzione scolastica, atteso che l'Ufficio che valuta la domanda solo sulla base di tale indicazione può validare o meno le preferenze (che siano analitiche o sintetiche) relative a comuni diversi da quello di ricongiungimento.

Una lettura diversa della norma – ove possibile, data la chiarezza della formulazione - snaturerebbe proprio la ratio dell'assegnazione provvisoria, riducendola, come già detto, ad una replica della domanda di trasferimento nella quale il richiedente sarebbe libero di indicare l'ordine di preferenze sintetiche o analitiche senza tenere conto del comune di ricongiungimento familiare.

La validità della domanda di assegnazione provvisoria, limitata alle domande in cui si registrino preferenze espresse per singoli istituti scolastici (analitiche) del comune di residenza, è quindi, chiaramente riferita alla collocazione nella prima posizione di tale/i preferenza/e.

Orbene, chiarita la portata della norma contrattuale, si evidenzia che controparte non ha assolto alla superiore prescrizione non avendo indicato, prima dell'indicazione delle preferenze relative agli istituti di altri comuni della provincia di TRAPANI, “Comune di POGGIOREALE”, rendendo invalido il diritto di precedenza quale beneficiario di Legge 104/92.

E' fondamentale rilevare che il Prof. PALERMO ha dichiarato di prestare assistenza nei confronti della propria madre Sig.ra GALLO MARIA, in qualità di Amministratore di sostegno, figura **non equiparabile a quella di tutore legale**, come specificato espressamente dall'art. 13, comma IV ( nota 7: **“La figura dell' amministratore di sostegno, non è in alcun modo equiparabile all'istituto della tutela legale”**) del CCNI mobilità scuola 2017/18 sottoscritto in data 11 Aprile 2017.

A completare il quadro opera l'art. 14 dove si conferma che l'Amministratore di sostegno non può beneficiare della precedenza in quanto non equiparato al tutore. Tale disposizione è stata recepita dall'Ordinanza 207 del 9/3/2019 recante le disposizioni attuative della procedura per la mobilità 2019/2020.

### ASSENZA DI PERICULUM IN MORA

Le affermazioni di controparte sotto tale profilo sono assolutamente generiche e prive di concrete allegazioni. Si ritiene, inoltre, che il *periculum in mora*, debba essere concretamente dimostrato.

Il G.L. del Tribunale di Lucca, con recentissima Ordinanza (Decreto di Rigetto n.5149/16 del 9/12/2016 su ricorso RG 1515/16), ha affermato che:

“La valutazione del pregiudizio deve essere compiuta in modo rigoroso, non potendo lo stesso ritenersi conseguenza automatica di ogni comportamento illecito/illegittimo (o presunto tale) del datore di lavoro. Deve rimarcarsi, infatti, che il necessario rigore nell'adozione di provvedimenti di urgenza, si pone, a parere di questo giudice, come finalizzato al corretto impiego dello strumento cautelare in favore delle situazioni che realmente necessitino di una tutela immediata.”.

Peraltro, neppure, in via ipotetica potrebbe essere eccepita la violazione del principio di parità di trattamento con gli altri pubblici impiegati in condizioni analoghe, perché, proprio al contrario di tutti gli altri comparti del pubblico impiego, l'Amministrazione scolastica ogni anno bandisce due tornate di mobilità (definitiva ed annuale) e ciò la caratterizza e la differenzia

notevolmente da tutti gli altri comparti del pubblico impiego nei quali, certamente, gli spostamenti di sede non avvengono con la frequenza, in particolare, dei docenti che indubbiamente risultano più avvantaggiati sotto tale profilo.

Sulla genericità delle affermazioni poste a fondamento del *periculum in mora*, il Tribunale di Milano – Sez. Lavoro - con Ordinanza del 16/10/2015 (su ricorso R.G. 10260/15) ha rilevato l'insussistenza del pregiudizio quando vengono indicate "scarse, generiche e consuetudinarie argomentazioni che non consentono una adeguata valutazione dell'esistenza e della consistenza di tale requisito".

Le motivazioni di tipo psicologico e sociologico addotte da controparte potrebbero essere invocate da qualsiasi lavoratore, operante nella P.A. ma anche nel settore privato, che debba prestare la propria attività lavorativa distante dai propri affetti.

Non vi è dubbio, infatti, che il provvedimento di urgenza può essere pronunciato solo in caso di minaccia di pregiudizio imminente ed irreparabile.

Il rito del lavoro è improntato ad un modello procedimentale relativamente celere ed efficace, per cui si deve escludere che il ricorso alla procedura in via d'urgenza possa costituire un'ordinaria modalità di tutela dei diritti del lavoratore, asseritamente violati.

Ciò implica necessariamente una valutazione attenta del *periculum in mora*, con conseguente obbligo per il ricorrente di fornire al giudice le allegazioni relative al danno che si teme di subire nelle more del processo, indicando e provando le situazioni giuridiche soggettive che possono subire un pregiudizio irreparabile legittimante la tutela d'urgenza.

Nella valutazione della sussistenza del *periculum in mora*, come affermato da giurisprudenza consolidata, occorre verificare se l'asserita lesione del diritto incida su diritti attinenti alla persona del lavoratore, come nel caso del diritto ad una esistenza libera e dignitosa per sé e per la propria famiglia (art.36 Cost.), o su altri diritti fondamentali dell'individuo e del suo nucleo familiare, quale formazione sociale ove si svolge la sua personalità, che possono trovare riconoscimento e tutela nell'art.2 della Costituzione.

"In termini generali, l'art. 700 c.p.c. non consente di ritenere il *periculum in mora* assorbito nel fatto stesso della lesione del diritto azionato, bensì deve essere valutato in concreto e caso per caso. Ne consegue che il lavoratore non può limitarsi a deduzioni che si risolvano in una mera formula stereotipata, priva di concretezza in relazione alla singola vicenda sottoposta al vaglio del giudice. La circostanza articolata sul punto da parte ricorrente è, invece, oltremodo generica." (Tribunale di Caltanissetta - sez. Lavoro - Ord. 19/12/2008).

Con Ordinanza del 24/8/2015 del Tribunale di Agrigento, (su ricorso RG 2839/15), resa proprio in materia scolastica, è stato sottolineato che la valutazione del *periculum in mora* deve essere effettuata in modo rigoroso e puntuale e che è rimessa all'onere della parte ricorrente la puntuale allegazione e la specifica prova delle concrete circostanze che ne dimostrino in modo inequivocabile la sussistenza.

In particolare è stato ribadito che "lo strumento del giudizio ex art.700 c.p.c. dev'essere ancorato a rigorosi presupposti che rendono necessaria ed inevitabile la introduzione (in luogo dell'ordinario giudizio di cognizione lavoristico) di un'azione finalizzata ad ottenere "Provvedimenti d'urgenza". Infatti, l'art.700 c.p.c., tra le "Condizioni per la concessione" del provvedimento cautelare, prevede espressamente la sussistenza di un "pregiudizio imminente ed irreparabile", che non può essere integrato dalla mera lesione di un diritto costituzionalmente tutelato (se comunque economicamente risarcibile) quale il diritto al lavoro, ma deve consistere in un *quid pluris*, che va specificamente provato".

Nella valutazione della sussistenza del *periculum in mora*, come affermato da giurisprudenza consolidata, in particolare del Tribunale di Agrigento, occorre verificare se l'asserita lesione del diritto incida su diritti attinenti alla persona del lavoratore, come nel caso del diritto ad una esistenza libera e dignitosa per sé e per la propria famiglia (art.36 Cost.), o su altri diritti fondamentali dell'individuo e del suo nucleo familiare, quale formazione sociale ove si svolge la sua personalità, che possono trovare riconoscimento e tutela nell'art.2 della Costituzione.

La citata Ordinanza del Tribunale di Agrigento del 24/8/2015, afferma:

"L'esistenza del *periculum in mora*, ai fini della concessione del provvedimento di urgenza ex art.700 c.p.c. deve essere accertata caso per caso in relazione all'effettiva situazione socio-



economica del "lavoratore", talchè il ricorrente è tenuto ad allegare e provare circostanze (in ordine alla situazione familiare, alla necessità di affrontare spese indilazionabili, alla compromissione del suo equilibrio psico-fisico) dalle quali emerga che la perdita del posto di lavoro o la mancata assunzione e quindi la conseguente perdita (o mancata acquisizione) della retribuzione possa configurarsi come fonte di pregiudizio irreparabile, così da permettere alla controparte l'esercizio di un'effettiva difesa ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile, non potendo il periculum in mora reputarsi esistente "in re ipsa" neppure nel fatto stesso della disoccupazione, poiché in caso contrario, ogni licenziamento integrerebbe il pregiudizio imminente ed irreparabile, così da rendere il ricorso all'art. 700 c.p.c. il rimedio ordinario.....".

Da ultimo si rileva che, al contrario di tutti gli altri comparti del pubblico impiego, l'Amministrazione scolastica ogni anno bandisce due tornate di mobilità (definitiva ed annuale) e ciò appunto la caratterizza e la differenzia notevolmente da tutti gli altri comparti statali nei quali, certamente, gli spostamenti di sede non avvengono con la frequenza dei docenti che indubbiamente - anche considerati i lunghi periodi di sospensione delle lezioni in occasione del periodo natalizio, pasquale ed estivo - risultano più avvantaggiati sotto tale profilo rispetto ai lavoratori di altri comparti o del settore privato.

In conclusione, il ricorso è infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa. Tutto ciò premesso e ritenuto, si rassegnano le seguenti

### **CONCLUSIONI**

**Voglia L'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:**

- **Respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta da parte ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto;**
- **Con vittoria di spese, competenze ed onorari in giudizio.**

**La Spezia, 22 OTTOBRE 2019**



**Per il DIRIGENTE DOTT. ROBERTO PECCENINI  
IL FUNZIONARIO RITA VAGNONI**